

STATUTO

**CERISVI - CENTRO DI
RICERCA PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA VINCENZO
GIUFFRIDA 203/A
Numero REA: CT - 331136
Codice fiscale: 04934930878
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

	sociali del valore minimo di venticinque euro cadauna.	
	I comparenti dichiarano, ciascuno, di sottoscrivere una quota da euro	
	50 (cinquanta).	
	Essi hanno già provveduto in data odierna a versare il relativo	
	importo nelle casse sociali.	
	Pertanto il capitale iniziale sottoscritto e versato ammonta ad euro	
	150 (centocinquanta).	
	Quale Amministratore Unico e rappresentante legale della Cooperativa	
	viene nominato, a tempo indeterminato, il socio DI PAOLA Francesco che	
	dichiara di accettare la carica conferita e che nei suoi confronti non	
	sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a tutti gli effetti di	
	legge.	
	I rapporti derivanti dal contratto sociale sono regolati dal seguente	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Catania la Società cooperativa a	
	mutualità prevalente denominata "CERISVI - CEntro di RICerca per lo	
	SViluppo e l'Innovazione - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", ai sensi	
	dell'art.1, comma 1° lettera b) della Legge 381/91 e della	
	legislazione sociale vigente.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di	
	legge.	

	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei	
	relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del	
	codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in	
	quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art.2 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 - Scopo mutualistico	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è l'interesse	
	generale della comunità all'accrescimento della conoscenza ed alla sua	
	diffusione a supporto della promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini favorendo, in particolare, la ricerca al	
	servizio dell'autopromozione sociale, la responsabilità civica, la	
	convivenza solidale e la realizzazione del diritto al lavoro per	
	tutti. Valendosi di proprie risorse e dell'opera dei soci e di terzi,	
	la società realizza tali finalità anche in favore di terzi non soci,	
	siano essi persone giuridiche, organismi di diritto pubblico o	
	privato, o persone fisiche, attraverso l'attività di formazione,	
	progettazione, gestione, erogazione e controllo. La Cooperativa ha per	
	oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, lettera b)	
	della citata legge 381/1991 finalizzate anche all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della citata	

	legge.	
	Per il perseguimento dei fini anzi indicati la società svolge attività	
	di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale	
	nei principali settori scientifico-disciplinari della conoscenza e nel	
	diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il	
	trasferimento di tecnologie.	
	La società non ha fini di lucro e non può distribuire utili. Tale	
	patto è prevalente rispetto a tutti quelli che nel presente statuto	
	prevedono distribuzione di utili, avanti di gestione, ristorni e	
	riserve divisibili. Esso è considerato essenziale ed inderogabile.	
	Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di	
	ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.	
	La società persegue le sue finalità nel rispetto del principio di	
	indipendenza ed imparzialità operando in modo tale che nessun	
	soggetto, compresi quelli in grado di esercitare un'influenza sulla	
	società cooperativa medesima, goda di alcun accesso preferenziale alle	
	capacità di ricerca della società cooperativa né ai risultati	
	prodotti.	
	La società è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale	
	sui risultati ottenuti dalla propria attività di ricerca e sviluppo.	
	La società è titolare del diritto di diffondere i risultati che non	
	fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	

	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione in vigore.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge	
	142/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il	
	principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	senza fini di speculazione privata.	
	Art.4 - Oggetto sociale	
	La cooperativa si propone il raggiungimento dello scopo sopra palesato	
	mediante lo svolgimento delle attività appresso particolarmente	
	elencate:	
	a) orienterà la propria attività svolgendo, promuovendo e coordinando	
	servizi di ricerca e sviluppo (di base, fondamentale, applicata,	
	industriale e di sviluppo sperimentale) sui seguenti settori: ICT,	
	Nuovi Materiali e Nanotecnologie, Sistemi avanzati di Manifattura,	
	Chimica, Energia e Ambiente, Agroalimentare (comprese le Biotecnologie	
	d'ambito), Trasporti e Mobilità sostenibile, Salute e Scienze della	
	vita (comprese le Biotecnologie d'ambito), Scienze Sociali, Scienze	
	Economico-Statistiche, Arte, Turismo, Fruizione Beni Culturali,	
	Sviluppo e Innovazione, Sanitario, Attività Culturali e Ricreative,	
	Innovazione nel settore della fruizione e della valorizzazione dei	
	beni culturali, Valorizzazione Economica dei Beni Culturali, Marketing	
	e Piani di Sviluppo delle attività turistiche e culturali;	

	b) svolgerà attività di documentazione, ricerca e studio, di taglio	
	comparativo, condotta anche con indagini dirette sul campo, sui	
	seguenti temi: crescita delle attività innovative: opportunità e	
	vincoli per l'economia della conoscenza; sviluppo dei sistemi locali	
	basati sulla valorizzazione dei beni ambientali e culturali; processi	
	formativi nelle scuole e nell'università; e più in generale su temi	
	attinenti ai processi di sviluppo economico e sociale del territorio;	
	c) provvederà alla diffusione dei risultati della ricerca di cui sopra	
	mediante apposite pubblicazioni ed eventualmente anche attraverso una	
	newsletter da diffondere per via telematica; e inoltre mediante	
	l'organizzazione di convegni e incontri a cui saranno invitati	
	esperti, rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, delle	
	forze sociali e dell'associazionismo, delle università e del	
	cooperativismo;	
	d) condurrà inoltre ricerche e approfondimenti su temi più specifici	
	di natura tecnico-scientifica e socio-economica che verranno discussi	
	in seminari con esperti, rappresentanti delle forze sociali e delle	
	istituzioni pubbliche;	
	e) organizzerà attività di promozione culturale e di alta formazione	
	come cicli di conferenze e seminari o convegni ai quali verranno	
	invitati studiosi italiani e stranieri;	
	f) al fine di valorizzare diffondere e trasferire i risultati	
	dell'attività di ricerca, organizzerà e gestirà corsi di formazione	
	professionale in diversi settori, tra cui, senza l'esclusione di	
	altri, quelli di cui al precedente punto a), attraverso la ideazione,	

	progettazione, promozione e realizzazione: di interventi in favore	
	dell'integrazione e dell'inclusione sociale; di interventi di	
	formazione professionale per inoccupati, disoccupati ed occupati,	
	inclusa quella rivolta a persone in contratto di apprendistato;	
	interventi per istruzione, inclusa quella di livello universitario	
	laurea e post laurea; di interventi per l'orientamento, l'inserimento	
	e la mobilità lavorativa; di interventi per la formazione continua in	
	sanità;	
	2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la società	
	cooperativa potrà, inoltre:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il	
	finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione	
	di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo	
	termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o	
	l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la	
	stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei	
	pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate	
	opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della	
	cooperativa;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,	
	comodataria o comunque detenuti;	
	c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle	
	attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);	
	d) partecipare ad associazioni, cooperative, enti ed istituzioni,	
	pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od	

	indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della	
	cooperativa medesima; la cooperativa potrà, ove lo ritenga opportuno,	
	concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via	
	accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli	
	scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché	
	partecipare a società del medesimo tipo;	
	f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri,	
	procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte	
	quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la	
	cooperativa e gli altri operatori dello stesso settore;	
	g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini	
	istituzionali, attività di commercializzazione; svolgere ogni altra	
	attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.	
	Per la realizzazione degli scopi anzidetti la società cooperativa	
	potrà usufruire di contributi agevolati, di sovvenzioni, finanziamenti	
	e di tutte le provvidenze in genere, comunitarie, statali, regionali,	
	provinciali, comunali e di ogni altro soggetto o ente pubblico o	
	privato.	
	Art.5 - Requisiti mutualistici	
	La cooperativa:	
	1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di	
	esercizio;	
	2) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	

	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	5) devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato	
	ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.6 - Soci Ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di	
	agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività	
	economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità	
	economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci,	
	anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	

	periodo.	
	Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per	
	l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e	
	professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più	
	idoneo alle esigenze della cooperativa.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, in proprio o in imprese identiche	
	o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività	
	effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa	
	stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo, dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono	
	essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla	
	direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Art.7 - Soci speciali	
	L'Organo di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla	
	legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo	

	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in	
	grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici.	
	La durata del periodo di formazione o inserimento è stabilito in anni	
	da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo Amministrativo,	
	tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della	
	cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità	
	con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1.1a durata del periodo di formazione o di inserimento del socio	
	speciale;	
	2.i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3.1a quota di capitale sociale che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non	
	superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.	
	I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	
	Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto per	
	assumere il quadro di riferimento normativo della S.P.A..	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari e in	
	rapporto alla loro partecipazione all'attività sociale, in relazione	
	ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa	

	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in	
	occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del	
	bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dalle norme del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il	
	socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e	
	dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti	
	la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	

	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dal presente statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo	
	Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dallo statuto.	
	I soci speciali non possono rappresentare in assemblea altri soci e	
	non possono determinare le maggioranze richieste e previste dallo	
	statuto.	
	Art.8 - Soci volontari	
	La cooperativa potrà istituire una sezione soci che svolgono attività	
	di volontariato a supporto e non in sostituzione dei soci ordinari e	
	dei soci speciali.	
	Il numero dei soci volontari non potrà superare il numero previsto	
	dalla normativa in vigore.	
	L'attività dei suddetti soci verrà disciplinata da un apposito	
	regolamento interno.	
	Art. 9 - Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza,	
	data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	

	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di	
	cui al presente statuto.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la	
	inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta	
	giorni sull'ammissione della domanda. Delibera anche:	
	- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;	
	- l'eventuale sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore	
	delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con le stesse	
	modalità ed i termini del capitale sociale;	
	- sull'eventuale tassa di ammissione;	
	- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la	
	cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo può respingere la domanda di ammissione nel	
	caso in cui la società non abbia la capacità economica a soddisfare	
	gli interessi dei soci, vecchi e nuovi, o nel caso in cui l'ammissione	
	di nuovi soci non sia coerente con i piani di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	La domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci	

	appartenenti alla categoria speciale - potrà essere rigettata qualora	
	l'esito positivo della stessa determini il superamento del limite	
	previsto dall'art. 2519, comma 2 c.c., con l'obbligo in capo alla	
	cooperativa di fare riferimento alla disciplina della S.p.A. e,	
	conseguentemente, di modificare lo statuto.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella	
	relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del	
	codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli	
	amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello	
	statuto.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa, verrà comunicata al	
	socio ammesso e sarà annotata nel libro soci cooperatori dopo che da	
	parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al	
	presente articolo.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà	
	inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal	
	contemporaneo versamento di quanto previsto dal presente statuto e da	
	eventuali deliberazioni assembleari. In tal caso l'ammissione può	
	essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata	
	annotazione nel libro soci cooperatori.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo	

	Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio	
	può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla	
	domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo	
	Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni	
	dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si	
	stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la	
	cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa	
	disciplina contenuta nel regolamento adottato dalla società	
	cooperativa.	
	La stessa procedura per l'ammissione dei soci speciali verrà adottata	
	per i soci volontari.	
	I soci cooperatori ammessi saranno tenuti all'adempimento degli	
	obblighi di cui al successivo art. 10.	
	Art. 10 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti	

	dallo statuto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	
	Art.11 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri	
	sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art.12 - Incompatibilità	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una	
	attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in	
	concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo che può tenere conto delle tipologie e	
	delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Art.13 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	

	socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se	
	il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.14 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma	
	della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo	
	Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali previste dal presente statuto.	
	Art.15 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	c) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno	

	temporanea del rapporto societario;	
	d) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte	
	di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dal precedente articolo 12;	
	g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria	
	agli interessi sociali senza autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo;	
	h) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta	
	causa o per giustificato motivo soggettivo;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro non subordinato sia	
	dichiarato inadempiente con conseguente risoluzione del contratto;	
	m) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di	
	appartenere alla cooperativa;	
	n) che sia oggetto di provvedimenti giudiziari, in base agli articoli	
	2286 e 2288 c.c.;	
	o) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla	
	cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini	
	pregiudizievoli.	
	L'esclusione diventa operante con l'adempimento previsto dal primo	

	comma del successivo articolo 16 e con l'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Art.16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono	
	essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla	
	deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione	
	del rapporto mutualistico.	
	Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione può attivare le procedure	
	arbitrali previste dallo statuto.	
	Art.17 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la	
	cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	

	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al	
	socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art.18 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità	
	previste dal presente statuto.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi	
	sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data	
	del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del	
	codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società	
	possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure statutarie. In	
	manca si provvede alla liquidazione con le modalità e i tempi	
	previsti dallo statuto.	
	Art.19 - Termini di decadenza	

	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno	
	richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo	
	al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	Art.20 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui	
	all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito,	
	nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, che potranno	
	essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e da investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 c.c. e 2526 c.c..	
	Possono costituire strumenti di finanziamento le azioni dei soci	
	sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5	
	e 6 della stessa legge n. 59.	
	L'emissione di strumenti finanziari sarà regolata con apposito	
	regolamento approvato dalla stessa assemblea, secondo le normative in	
	vigore.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento	
	dei titoli.	

	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente	
	articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto	
	previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	Art.21 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta	
	dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite	
	dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla	
	qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i	
	criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale	
	debbono considerare:	
	a) il tipo di scambio mutualistico;	
	b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento,	
	che non deve essere inferiore ad un quarto;	
	c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.	
	I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non	
	possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.	
	In ogni caso, il massimo erogabile non può superare il limite previsto	
	dall'art.3, comma 2, lettera b della legge 142/01.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun	

	socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con	
	l'emissione di nuove azioni di capitale.	
	Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno	
	ripartiti i ristorni.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.22 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a)dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote,	
	ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge;	
	b)dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	previsti dallo statuto;	
	c)dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo	
	25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d)dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del presente statuto;	
	e)dalla riserva straordinaria;	
	f)dalle eventuali riserve divisibili;	
	g)da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge;	

	h)dall'eventuale tassa di ammissione.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il	
	suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote	
	sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f), sono	
	indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Art.23 - Modalità di versamento delle quote	
	I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il 25% delle	
	quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno	
	previste e comunicate dall'Organo Amministrativo ed indicate nella	
	stessa comunicazione di ammissione.	
	Art.24 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,	
	né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione	
	può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal	
	socio.	
	Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i	
	quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a	

	condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministrativo deve	
	motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al	
	socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente	
	statuto.	
	Art.25 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il primo bilancio scadrà il 31 dicembre 2012.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi	
	in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le	
	condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.,	
	certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla	
	gestione.	
	La Cooperativa sociale non ha fini di lucro e non può distribuire	
	utili o avanzi di gestione, né fondi riserve o capitale. Tutti gli	
	utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella	
	diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla	

	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura	
	del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 20;	
	e) la restante parte a riserva indivisibile ovvero ai fondi di cui	
	alla lettera g) dell'art.22.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.26 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1)-l'approvazione del bilancio;	
	2)-la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3)-la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4)-le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5)-la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	

	6)-la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7)-l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8)-la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	9)- la decisione sull'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 3 aprile 2001 n.	
	142;	
	10) - la decisione, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla	
	legge 3 aprile 2001, n. 142, di un piano di avviamento allo scopo di	
	promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	11) - la decisione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale	
	con le relative forme di apporto, anche economico, dei soci lavoratori	
	ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle	
	condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo	
	2479-bis del codice civile.	
	Art.27 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. o avviso consegnato a mano o avviso inviato per fax	
	o email, otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	

	della prima.	
	Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta	
	elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma	
	diversificata.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art.28 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi	
	previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 26, per i quali	
	è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	Art.29 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	

	Art.30 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della	
	quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.	
	Per i soci volontari si applica l' Art. 8 del presente statuto.	
	Art.31 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art.32 - Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da	
	due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione	
	della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,	
	purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra	
	i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto	

	unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai	
	soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo	
	Amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro	
	delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo	
	richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e	
	l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori,	
	sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni	
	sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in	
	carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	

	voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende	
	respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal	
	presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a	
	singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i	
	necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di	
	esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei	
	soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda,	
	la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra	
	società.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni	
	di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	

	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle	
	azioni che si intendano intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-	
	octies c.c.. Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza	
	della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al	
	vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	L'Amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti	
	gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere	
	fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli	
	Amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e	

	rimangono in carica fino alla loro sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In	
	presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la	
	remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di	
	amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se	
	nominato.	
	Art.33 - Comitato Scientifico	
	L'Organo amministrativo potrà istituire un Comitato Scientifico,	
	nominandone i componenti tra accademici, studiosi ed esperti di	
	discipline scientifiche. Il funzionamento del Comitato Scientifico è	
	disciplinato nel Regolamento interno della società cooperativa.	
	Art.34 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543,	
	comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio	
	sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	
	dall'assemblea. Di essi almeno un membro effettivo ed uno supplente	
	devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori	
	contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre tutti	
	gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali	
	individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra docenti	
	universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	

	terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con	
	decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla	
	decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su	
	iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I	
	nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre	
	la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	richiamo a società controllate, sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi	
	di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività	
	sociale.	

	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie	
	spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali	
	tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di	
	ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'Organo	
	Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	
	dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi	
	degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i	
	motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci,	
	alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato	
	esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art.35 - Revisore Contabile	
	In mancanza di Collegio Sindacale l'eventuale controllo contabile è	

	esercitato da un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e	
	seguenti del cod. civ..	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.36 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci	
	e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta	
	da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da	
	entrambe le parti il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta	
	giorni dall'incarico ricevuto.	
	Nel caso in cui le parti non trovino l'accordo comune, l'arbitro sarà	
	nominato, entro lo stesso termine sopra indicato, dal Responsabile	
	Territoriale dell'Associazione di tutela e rappresentanza, cui	
	aderisce la cooperativa.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine	
	previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via irrituale secondo equità.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e	
	determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le	

	parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle	
	promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17	
	gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.37 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.38 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato secondo quanto previsto dal presente statuto;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.39 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri	
	e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	

	Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie."	
	I comparenti danno espresso mandato al legale rappresentante della	
	società di apportare al presente atto ogni aggiunta, modifica o	
	soppressione venisse eventualmente richiesta dalle competenti Autorità	
	in sede di iscrizione.	
	Le parti mi dichiarano che le spese di costituzione ammontano	
	approssimativamente ad euro 2.000 (duemila) e sono temporaneamente	
	assunte dai soci in parti uguali fra di loro.	
	Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su	
	undici fogli per quarantatre facciate, il presente atto è stato	
	pubblicato mediante lettura datane da me, Notaio, alle parti che lo	
	approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e quindici.	
	RINNONE Concetta Maria	
	BUCISCA Stefania Maria	
	DI PAOLA Francesco	
	-----dr. Giovanni VIGNERI, Notaio-----	

	S/	